



Pensionskasse Musik und Bildung
Caisse de Pension Musique et Formation
Cassa Pensioni Musica e Educazione

Piano di previdenza

SE1/SE2/SE3

**CASSA PENSIONI MUSICA E EDUCAZIONE (DI SEGUITO DENOMINATA «CASSA PENSIONI»)
VALIDO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026**

Per quanto riguarda la previdenza professionale ai sensi della LPP descritta nel regolamento di previdenza, dal **1° gennaio 2026** vige il seguente piano di previdenza per tutte le persone assicurate appartenenti ai **piani di previdenza SE1-3**.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a tutti i sessi.

Le unioni registrate ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD) sono equiparate alle coppie coniugate. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata corrisponde al divorzio. Le disposizioni del regolamento riguardanti le persone assicurate coniugate si applicano di conseguenza anche ai partner registrati.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

I Persone assicurate (vedi punto 3 del regolamento di previdenza)

A. CERCHIA DELLE PERSONE ASSICURATE

Possono essere assicurate in questo piano di previdenza le persone al servizio di un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni oppure membri di un'associazione affiliata alla Cassa pensioni, con un reddito annuo di almeno CHF 5000.–, tuttavia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° fino al compimento del 59° anno d'età. Il piano assicura il reddito conseguito con un'attività lavorativa indipendente riconosciuta. Le associazioni affiliate sono elencate al sito www.musikundbildung.ch.

B. AMMISSIONE NELLA CERCHIA DEGLI ASSICURATI

La previdenza inizia alla data in cui la notifica, la convenzione d'adesione, la conferma della Cassa di compensazione in merito all'attività lucrativa indipendente e il certificato di d'affiliazione pervengono all'organo di gestione, al più presto comunque alla data dichiarata nella notifica come inizio dell'assicurazione. Dopo l'affiliazione alla Cassa pensioni la persona assicurata riceve un certificato personale con le indicazioni concernenti la sua previdenza. Un nuovo certificato viene rilasciato alla fine di ogni anno assicurativo tenendo conto dei contributi e dei versamenti effettuati. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.

II Basi di calcolo (vedi punto 4 del regolamento di previdenza)

A. ETÀ DETERMINANTE

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

B. REDDITO ASSICURATO

Il reddito assicurato corrisponde al massimo al reddito annuo AVS presumibile notificato o a parte di esso, come minimo tuttavia a CHF 5000.–. Il reddito definitivo da assicurare deve essere comunicato ogni anno all'organo di gestione e non può superare il reddito annuo soggetto all'AVS, conseguito con un'attività lucrativa indipendente.

C. CONTRIBUTO DI RISCHIO

Il contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e a quelle per i superstiti ammonta al 1.8% del reddito assicurato ai sensi del punto II/B.

D. ACCREDITI DI VECCHIAIA / AVERE DI VECCHIAIA

Allegato 1, tabella 1, accrediti annui di vecchiaia

L'aver di vecchiaia è composto:

- dagli accrediti individuali di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici e
- dagli interessi accreditati.

L'aver di vecchiaia è eventualmente ridotto:

- dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, nonché
- dei pagamenti parziali effettuati in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata.

La totalità dell'aver di vecchiaia costituito in questi piani è, ai sensi delle disposizioni di legge, un avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Gli averi di vecchiaia sono remunerati al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di fondazione (allegato 1, tabella 3).

III Prestazioni previdenziali (vedi punto 5 del regolamento di previdenza)

A. PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA

Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Al pensionamento gli averi di vecchiaia di ogni persona assicurata, risultanti da ogni singolo rapporto di previdenza, verranno sommati per costituire la base di calcolo della rendita di vecchiaia. L'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio di fondazione (allegato 1, tabella 4).

La persona assicurata può richiedere al posto della rendita di vecchiaia, il versamento una tantum in parte o totalmente dell'aver di vecchiaia. A tal proposito essa deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensioni. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alla rendita di vecchiaia, alla rendita per figli di pensionato, alla rendita per coniugi e a quella per orfani.

Rendita per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata percepisce la rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Essa ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere il pensionamento anticipato al più presto dall'età di 58 anni (parziale o completo), a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lavorativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lavorativa anche dopo avere raggiunto l'età di riferimento possono chiedere il differimento del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata alla Cassa pensioni.

B. PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ

Rendita di invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile con il diritto a una rendita AI. La rendita d'invalidità ammonta al 50% del reddito assicurato.

Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità e ha figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Essa ammonta per ciascun figlio al 10% del reddito assicurato.

Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi in caso d'incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio di almeno il 40% viene accordato dopo un periodo d'attesa di 12 mesi. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se, invece, l'incapacità lavorativa si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. Se l'AI corrisponde una rendita prima che scada il periodo d'attesa sopraindicato, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita AI.

C. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Rendita per il coniuge o il convivente superstite

La rendita per i superstiti diventa esigibile nel momento in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata o viveva in un'unione domestica non registrata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato dal regolamento di previdenza. Se la persona assicurata decede prima dell'età di riferimento, la rendita per i superstiti ammonta al 24% del reddito assicurato. Se la persona assicurata decede dopo il pensionamento, la rendita per i superstiti corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto ai sensi del regolamento di previdenza. Se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento, l'importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 12% del reddito assicurato. Se la persona assicurata decede dopo il pensionamento, l'importo della rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

Capitale in caso di decesso

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento. Il capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per i superstiti.

D. ADEGUAMENTO ALL'EVOLUZIONE DEI PREZZI

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni.

IV Libero passaggio (vedi punto 6 del regolamento di previdenza)

A. PERSONE USCENTI

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio che, calcolata secondo l'art. 15 della Legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita. Le prestazioni minime ai sensi dell'art. 17 LFLP sono garantite. La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensioni per un periodo di un mese dalla data di uscita. Qualora venga avviato un nuovo rapporto di previdenza prima di questa scadenza, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

V Promozione della proprietà d'abitazioni (vedi punto 7 del regolamento di previdenza)

A. PRELIEVO ANTICIPATO E COSTITUZIONE IN PEGNO

Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata a uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente la prestazione di libero passaggio. In caso di prelievo anticipato la Cassa pensioni riscuote dalla persona assicurata un contributo di CHF 400.– a titolo di spese amministrative. Le spese derivanti dal prelievo anticipato o dalla costituzione in pegno a favore di terzi vanno a carico della persona assicurata.

VI Finanziamento (vedi punto 8 del regolamento di previdenza)

A. CONTRIBUTO ANNUO

La Cassa pensioni non fattura nessuna spesa amministrativa, nessun contributo a favore del fondo di garanzia e nessun contributo per il rincarico. Inoltre partecipa al finanziamento delle prestazioni previdenziali nella misura dello 0,5 % del salario assicurato a partire dall'età di 55 anni.

Allegato 1, tabella 2, contributo annuo totale

Il contributo è interamente a carico della persona assicurata. La Cassa pensioni invia periodicamente la fattura alla persona assicurata.

B. PRESTAZIONI DI LIBERO PASSAGGIO /VERSAMENTI UNICI

Le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza devono essere trasferite alla Cassa pensioni. Nella previdenza professionale facoltativa può essere trasferita solo la parte sovraobbligatoria della prestazione di libero passaggio. La Cassa pensioni può rifiutare parti di prestazioni di libero passaggio che superano tutte le prestazioni regolamentari oppure richiedere il loro trasferimento su un conto o una polizza di libero passaggio secondo le indicazioni dell'assicurato. La persona assicurata può inoltre effettuare facoltativamente versamenti unici per riscattare tutte le prestazioni regolamentari (allegato 2, tabella di riscatto). Tali prestazioni rientrano nell'aver di vecchiaia sovraobbligatoria. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'aver di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni di vecchiaia.

VII Finanziamento (vedi punto 8 del Regolamento di previdenza)

A. COSTI DEI SERVIZI PER L'AFFILIAZIONE INDIVIDUALE

L'affiliazione individuale dei lavoratori indipendenti rappresenta un carico amministrativo eccezionale. Le prestazioni di servizi necessarie per l'affiliazione individuale dei lavoratori indipendenti vengono fatturate anticipatamente alla persona assicurata:

Contributo forfettario di affiliazione CHF 250.00
